



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LA PROVINCIA
E LE AUTONOMIE LOCALI

Protocollo d'intesa integrativo al patto di stabilità

PREMESSA

La legge n. 296 del 2006 (finanziaria dello Stato per il 2007) ha previsto una disciplina di regolamentazione della spesa relativa ai consigli di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali al fine di garantire un contenimento.

La Provincia Autonoma di Trento ha introdotto una specifica disciplina in adeguamento ai principi della citata legge n. 296 del 2006, attraverso la legge provinciale 27 marzo 2007, n. 7. L'articolo 35 della citata legge ha introdotto la disciplina di adeguamento mediante l'inserimento del nuovo articolo 18 bis alla legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

In particolare la normativa provinciale stabilisce che la regolamentazione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società controllate dalla Provincia, sia definita mediante una deliberazione della Giunta provinciale. Tale regolamentazione persegue l'obiettivo del contenimento della spesa per l'organizzazione della società coniugandolo con quello di promuovere la più ampia integrazione dei servizi, delle attività e delle azioni della Provincia, degli enti locali provinciali e degli altri enti pubblici, nonché della conseguente esigenza di assicurare una congrua rappresentatività di tali enti nell'ambito delle società deputate a gestire tali servizi, attività e azioni; la medesima regolamentazione tiene inoltre conto, in particolare, dell'esigenza di assicurare rappresentatività nella società a categorie sociali o economiche professionali in relazione alle specifiche finalità perseguite dalla società.

Con riferimento invece alla regolamentazione del numero di componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali anche in via indiretta e diverse da quelle controllate dalla Provincia, la normativa provinciale stabilisce che sia il patto di stabilità tra la Provincia e gli enti locali ad individuare le misure che gli enti locali devono assumere per assicurare il contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società dai medesimi partecipate anche in via indiretta e diverse da quelle controllate dalla Provincia, tenendo conto dei medesimi criteri previsti con riferimento alle società controllate dalla Provincia ed in precedenza esposti.

La medesima normativa provinciale con riferimento invece alla regolamentazione dei compensi relativi al presidente e ai componenti dei consigli di amministrazione richiama

l'applicazione della disciplina statale in quanto compatibile con l'ordinamento regionale e provinciale. Aggiunge inoltre un esplicito riferimento ai compensi attribuibili dalle società partecipate dagli enti locali agli amministratori degli enti locali medesimi per la carica di componente dei consigli di amministrazione, affermando che, fermo restando quanto previsto dall'ordinamento regionale in materia di incompatibilità e di ineleggibilità, spetta al patto di stabilità tra la Provincia e gli enti locali, individuare i limiti a detti compensi.

In attuazione della citata disciplina provinciale è pertanto necessario procedere ad un'integrazione del patto di stabilità siglato lo scorso 31 ottobre 2006.

PROTOCOLLO D'INTESA
INTEGRATIVO DEL PATTO DI STABILITA'

- Visto l'articolo 81 dello Statuto di Autonomia, come modificato dall'art. 8 della Legge 30 novembre 1989, n° 386, nonché l'articolo 18 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n° 268 concernenti la disciplina dei rapporti tra Provincia e Comuni in materia di finanza locale;
- Vista la Legge Provinciale 15 giugno 2005, n. 7 recante "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali;
- Vista la legge n. 296 del 2006 (finanziaria dello Stato per il 2007);
- Vista l'articolo 35 della legge provinciale n. 7 del 2007;
- Ritenuto necessario dare attuazione alla disciplina provinciale sopra evidenziata;
- Tenuto conto delle valutazioni e proposte formulate nei vari incontri, tra la Presidenza della Giunta Provinciale ed i rappresentanti del Consiglio delle Autonomie locali;

Tutto ciò premesso, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra Provincia ed Autonomie locali,

Il Presidente della Provincia *Lorenzo Dellai*

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie *Renzo Anderle*

sottoscrivono il seguente

PROTOCOLLO D'INTESA

Ambito di applicazione

Il presente protocollo d'intesa trova applicazione con riferimento a società di capitali **partecipate**, anche in via indiretta, da enti locali.

Il presente protocollo non trova applicazione con riferimento a società di capitali partecipate dagli enti locali che siano **controllate dalla Provincia, o quotate in borsa**.

Gli enti locali devono assumere tutte le azioni che in qualità di soci, sia per i poteri riconosciuti dal Codice Civile, che per quelli eventualmente attribuiti loro dallo statuto delle società e da patti parasociali, consentano **l'adeguamento** del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e dei loro compensi, **alle misure di seguito indicate**.

1. Numero dei componenti del consiglio di amministrazione

Il numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione è di cinque unità.

In deroga a quanto stabilito, il predetto numero di componenti può essere fissato anche in misura superiore a cinque, in relazione all'esigenza di assicurare una congrua rappresentatività degli enti pubblici dei diversi territori, ovvero di categorie sociali o economiche o professionali. In tal caso, peraltro, l'ammontare dei compensi attribuibili all'insieme dei componenti del Consiglio di Amministrazione non può comunque superare l'importo massimo previsto per cinque componenti, determinato nel rispetto di quanto previsto al punto 2.

In caso di mancato adeguamento alle predetta misura trova diretta applicazione la corrispondente disciplina statale.

2. Compensi ai membri dei consigli di amministrazione

Per i compensi del presidente e del consiglio di amministrazione si applica la normativa statale in quanto compatibile tenuto conto dell'ordinamento locale in materia di enti locali.

Nel caso in cui i membri del consiglio di amministrazione siano anche amministratori degli enti locali, in aggiunta ai limiti di cui al periodo precedente e al fine di contenere la spesa, si prevedono i seguenti ulteriori limiti:

1. i compensi devono essere in misura tale da impedire che, sommati alle indennità attribuite, anche contemporaneamente, agli amministratori degli enti locali, superino il limite previsto dall'ordinamento regionale (articolo 16 regolamento Determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige);
2. fermo restando il limite di cui al punto 1, i compensi non possono in ogni caso superare quelli massimi riconosciuti dalla società, alla data di stipulazione del presente patto, a propri amministratori che siano anche amministratori di enti locali.


PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente
- Lorenzo Dellai -



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il Presidente
- Renzo Anderle -



31 MAG 2007